



Frazione Vignetti, 2 – 10084 Forno Canavese (To)
Via Vallero, 3 – 10086 Rivarolo Canavese (To)
Telefono 339-3587861
e mail emamilano@libero.it
pec avvemanuelamilano@cnfpec.it

AL TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure concorsuali

Ricorso ai sensi dell'art. 67 CCII contenente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nell'interesse della sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] (To) il [REDACTED] residente in [REDACTED] (To), [REDACTED], c.f. [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto dall'Avv. Emanuela MILANO del Foro di Ivrea (nata a Cuornè il 26/3/1974, cf. MLNMNL74C66D208K), elettivamente domiciliata in Forno Canavese (To), frazione Vignetti 2 presso il procuratore, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti degli art. 125, 133, 134, 136, 170 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec avvemanuelamilano@cnfpec.it comunicato all'Ordine degli Avvocati di appartenenza ai sensi della L. 2/2009

Parte debitrice - avv. Milano

PREMESSO CHE

- Con ricorso per la Liquidazione controllata del sovraindebitato del 26.09.2025, la Banca Mediolanum S.p.a., con sede legale in Via Ennio Doris, snc, Palazzo Meucci, Milano 3, 20079, Basiglio (MI), P.IVA 10540610960, C.F. 02124090164, in persona del proprio procuratore speciale Dott. Luca Silva, a mezzo del proprio difensore Avv. Guido Patarnello, adiva il Tribunale intestato e chiedeva che dichiarasse, con le modalità di legge, aperta la procedura di Liquidazione

controllata al fine di soddisfare i creditori della signora [REDACTED] mediante la liquidazione del patrimonio disponibile (doc. 01).

- La procedura veniva iscritta a ruolo R.G. D.F.N. R.G. 127/2025 e assegnata al Giudice dott.ssa Lorenzatti, con udienza cadenzata al 03.12.2025 ore 11,30.

- Si costituiva in giudizio la debitrice [REDACTED] chiedendo un termine ai sensi dell'art. 271 CCII per poter presentare domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui al titolo IV, capo II, assegnando un termine in misura non superiore a sessanta giorni per presentare istanza con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, confermando la nomina del Gestore alla dott.ssa Alessandra MORANDO (doc. 02)

- All'udienza indicata, il Giudice assegnava termine di sessanta per depositare il piano ex art. 67 CCII, documentando la natura di consumatore della sig.ra [REDACTED] e fissava successiva udienza in data 18.02.2026 ore 12.45 per gli stessi incombenti di rito (doc. 03).

- La ricorrente chiedeva una proroga del termine, con autonoma istanza.

- Con provvedimento del 10.08.2021 l'Organismo di Composizione Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Ivrea - OCC Modello Canavese aveva nominato, in relazione alla domanda depositata dalla sig.ra [REDACTED], nominava la Dott.ssa Alessandra Anna Morando (MRNLSN77R59L219F) con studio in [REDACTED] TO) [REDACTED], in veste di Gestore della Crisi (doc. 04).

oo oo

Tutto ciò premesso la sig.ra [REDACTED]

PRESENTA

una **proposta di piano di ristrutturazione dei debiti** ai sensi dell'art. 67 CCII contenente in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento con l'ausilio e il supporto della Dott.ssa Alessandra MORANDO,

la quale ha provveduto, altresì, alla stesura della relazione particolareggiata di cui si allega copia (doc. 31) e che si ritiene opportuno articolare come verrà infra illustrato.

oo oo

§. Genesi del debito.....	3
§. Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	5
§. Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute.....	7
4. Situazione patrimoniale.....	7
§. Eventuali atti di amministrazione straordinaria compiuti negli ultimi 5 anni....	11
§. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice.....	12
§. Proposta di acquisto dell'immobile e autorizzazione al compimento dell'atto....	13
§. Proposta di piano di ristrutturazione del consumatore	14

§. Genesi del debito

La ricorrente era coniugata con il sig. [REDACTED], nato a [REDACTED]) il [REDACTED] in vita residente in [REDACTED] (To), [REDACTED], c.f. [REDACTED] deceduto in [REDACTED] (To) in data [REDACTED] (doc. 05).

Il decesso del sig. [REDACTED] avveniva in modo improvviso e repentino in soli 10 giorni, atteso che dopo avere contratto l'infezione Sars COVID 19, il 28.03.2020 veniva ricoverato presso l'Ospedale di Ivrea a causa dell'insufficienza respiratoria causata dalla polmonite, ove decedeva il 06.04.2020 nel Reparto di Anestesia e Rianimazione (doc. 06).

In data 27.06.2016 i coniugi [REDACTED] avevano stipulato un mutuo fondiario con Banca Mediolanum, numero 001-01598722, importo erogato € 156.852,13 scadenza 01/12/2034 garantito da ipoteca con rata mensile di € 595,00 (doc. 07-08-09).

In data 27.07.2016 07.03.2017 i coniugi avevano stipulato un prestito rateale

con Banca Mediolanum n. 01635695 con ammortamento di tipo frazionato alla francese per l'importo finanziato di € 41.800 da restituirsi in 120 rate scadenza al 31.07.2026 con rata mensile di € 428,72 (doc. 10).

Al momento del decesso del sig. [REDACTED] i pagamenti delle rate di mutuo e finanziamento erano perfettamente in regola e non vi era morosità.

A causa dell'evento fatale, imprevedibile e causato dall'infezione da SARS COVID 19, è venuto a mancare *in toto* l'apporto reddituale del marito, sì che la sig.ra [REDACTED] si è trovata in difficoltà economica.

Successivamente al decesso del marito, in data 24.07.2020 la signora [REDACTED] si accollava integralmente il finanziamento Banca Mediolanum-n. 01635695 Euro 28.468,38, che assumeva il nuovo numero n. 00044936 Mediolanum S.p.a. con ammortamento francese a tasso frazionato per il capitale di € 28.120,10 con scadenza al 30.09.2027 da restituirsi in n. 87 rate mensili di € 441,42 (doc. 11).

L'esponente chiedeva all'Organismo di Composizione Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Ivrea la nomina di un Gestore della crisi e con provvedimento del 10.08.2021 l'OCC Modello Canavese nominava Dott.ssa Alessandra Anna Morando (MRNLSN77R59L219F) con studio in [REDACTED], in veste di Gestore della Crisi (doc. 04).

In virtù della moratoria concessa per i mutui, la rata veniva sospesa sino al mese di settembre 2021 e, in esito, la sig.ra [REDACTED] provvedeva al pagamento delle rate dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre 2022 come risulta dall'estratto conto periodico dell'anno 2022 (doc. 12), in virtù anche dell'indennizzo derivante dalla polizza assicurativa Mediolanum S.p.a. collegata ai contratti.

Successivamente, la rata del mutuo non veniva più corrisposta, in attesa di incardinare la procedura di sovraindebitamento.

In data 09.04.2025 provvedeva ad estinguere l'altra posizione debitoria con la stessa Banca Mediolanum S.p.a. prestito rateale n. 44936 corrispondendo l'intero capitale residuo pari a € 36.324,15 (doc. 13-14).

Tale pagamento è stato possibile in virtù del prezzo dell'alienazione dell'immobile sito in [REDACTED] in proprietà tra il defunto e la

ricorrente al prezzo di € 40.000,00 con rogito Notaio Campolattaro del 28.06.2021 (doc. 15-16), di cui si dirà *infra*.

§. Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'art. 2 del CCII.

La ricorrente si trova in uno stato di «**sovraindebitamento**» come definito dalla lettera c) cioè «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*» dal momento che non è stata più in grado di onorare le rate del mutuo, le è stato revocato il beneficio del termine e richiesta l'intera somma dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario.

Per le qualità personali e professionali l'istante riveste la **qualifica di «consumatore»** nella definizione di cui all'art. 2 lett. e) del CCII «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*».

Infatti, il debito deriva da un mutuo fondiario, la cui destinazione era «*l'estinzione di un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo per il quale sussistono le condizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e chiede pertanto che , per la sua parte di finanziamento, venga applicata l'imposta*

sostitutiva nella misura dello 0,25% ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 601/73» il il che emerge dalla comunicazione di approvazione del mutuo del 21.06.2026 (doc. 07) e dall'art. 1 del contratto di mutuo Rogito Notaio, Antonio Forni del 27.06.2026, ove di si legge «la parte mutuataria dichiara che il finanziamento richiesto sarà utilizzato per l'estinzione del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo» (doc. 08).

Non ricorrono le **condizioni ostative** di cui all'art. 69 CCII, atteso che la sig.ra RINALDIS non è mai stata stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, atteso che pur se avesse richiesto la nomina di un Gestore della Crisi all'OCC Modello Canavese, non seguiva sino ad ora alcuna delle procedure di composizione della crisi di cui al Capo II del CCII.

Si precisa che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura.

Ai fini dell'esdebitazione, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, è da escludersi che la ricorrente abbia determinato una propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che lo stato di insolvenza è insorto dopo la morte del marito per Sars Covid, coobbligato in solido nel pagamento del mutuo, e le rate dei finanziamenti e mutuo sono state sempre in regola sino al giorno del decesso.

Riguardo al momento genetico del credito, negli anni 2016, 2017 e 2019, i coniugi [REDACTED] hanno assunto il debito quando era ragionevole, avuto riguardo al loro patrimonio e al reddito, poterlo regolarmente restituire, il che invero è dimostrata dalla regolarità dei pagamenti alla data del decesso del signor [REDACTED] (aprile 2020).

Il sovraindebitamento è diventato tale in data postuma al sorgere del debito, per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore.

L'unico appunto che potrebbe essere mosso alla ricorrente è l'accollo integrale da parte dell'altro finanziamento Mediolanum post decesso del marito, posizione

che però è stato estinta integralmente in virtù della vendita dell'immobile in San Remo.

§. Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute.

L'elenco dei creditori come risultante dalle precisazioni di credito ricevute dal Gestore della Crisi, dott.ssa Alessandra MORANDO è quello riassunto nella tabella.

CREDITORI	Importo	Causa di prelazione
Banca Mediolanum S.p.a. mutuo ipotecario n. 01598722	Euro138.349,22	Ipoteca di primo grado
Totale	Euro 138.349,22	Unico ipotecario

4. Situazione patrimoniale

Beni immobili

La debitrice è comproprietaria dei seguenti immobili (doc. 17)

Quota di proprietà	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita

	Quota di proprietà	Ubicazione	Fog lio	Parti cella	Sub	Cate gori a	Cl asse	Consis tenza	Rendita
1	4/6		5			A/2	1	9,50	€ 686,89
2	4/6		5			C/6	2	12 mq.	€ 47,72
3	4/6		5			C/2	2	12	€ 18,59
4	4/6		5			C/1	2	45	€ 1203,86
5	4/6		5			C/2	U	11	€ 17,04
6	4/6		5			A/4	2	1,50	€ 37,18
7	1/3		1			C/2	U	13,00	€ 20,14
8	2/21		46			A/5	2	3,50	€ 88,57

Sull'immobile di [REDACTED] è stata iscritta ipoteca in data 27/6/2016 con valore dichiarato di € 313.704,26.

L'abitazione di [REDACTED] oggetto di ipoteca ha un valore di mercato ad oggi pari ad € 85.000,00 come da allegata valutazione dell'Agenzia "Canavese Case" (doc. 18).

Beni mobili

La sig.ra [REDACTED] un'autovettura targata [REDACTED] anno di immatricolazione 2011 (doc.20) che serve per le esigenze lavorative.

La ricorrente è titolare di un conto corrente acceso con Banca di Alba - Filiale di Rivarolo Canavese n. [REDACTED] recante un saldo di € 2.683,78 alla data del 27.11.2025 (doc. 21).

La ricorrente non dispone di altri beni mobili, né di mobili registrati o di crediti, fatta eccezione per gli arredi dell'abitazione.

Analisi reddituale

La signora [REDACTED] è assunta con contratto a tempo indeterminato dalla società [REDACTED] & C. S.P.A., con sede in Rivara (To), via A. Grosso n. 27 ed è titolare di trattamento pensionistico ai superstiti di € 1.125,62 mensili oltre allo stipendio medio mensile di € 1.200,00 netto (doc. 22-).

Il reddito della resistente negli ultimi 3 anni è stato il seguente (doc. 23-24-25):

anno	reddito annuo lordo	IRPEF	reddito netto
2024	€ 46.786	€ 13.015	€ 33.774
2023	€ 45.258	€ 12.470	€ 32.518
2022	€ 40.925	€ 11.224	€ 29.701
Reddito mensile medio degli ultimi tre anni (netto da ritenute fiscali e previdenziali calcolato su 12 mensilità)			€ 2.666,48

Altri crediti

Il T.F.R. spettante alla sig.ra [REDACTED] risulta pari ad Euro 31.638,26 lordi come da cedolino di ottobre 2025 (doc. 22).

Il credito sarebbe esigibile all'atto della cessazione del rapporto di lavoro che avverrà presumibilmente tra 4 anni, alla luce dell'attuale normativa pensionistica che prevede a 67 anni l'età pensionabile per le donne, tenuto conto che la sig.ra Rinaldis ha appena compiuto 63 anni.

Per quanto riguarda la sorte del credito da TFR nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, benchè vi siano interpretazioni giurisprudenziali e prassi differenti, dalla lettura vi sono però alcuni punti fermi.

Dal momento che è da escludersi l'utilizzo della richiesta di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dal legislatore, le somme accantonate dal datore di lavoro possono diventare rilevanti solamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante la procedura.

Nel caso della liquidazione controllata dei beni, il termine della procedura coincide con quello minimo previsto per l'esdebitazione, ossia 36 mesi, così come statuito da varie pronunce di merito (Trib. Padova, 20.10.22, Trib. Bologna n. 32/23, Trib. Bologna n. 25/24), in virtù della lettura combinata delle norme e della Direttiva 1012/19, e ribadito recentemente dalla Corte Costituzionale nella sentenza di rigetto n. 6/24. Pertanto solamente nel caso il TFR sia divenuto esigibile durante i 36 mesi di durata della procedura potrà rientrare nella massa da liquidare.

Nell'ipotesi di esdebitazione del sovraindebitato, il TFR potrebbe essere rilevante ai fini della valutazione della possibilità di utilità futura da offrire ai creditori in sede di presentazione della domanda e sua accettazione solo se sia imminente la cessazione del rapporto di lavoro, e in relazione all'obbligo di pagamento delle sopravvenienze rilevanti entro il quadriennio successivo alla dichiarazione di esdebitazione.

Nelle procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato l'esplicito rinvio operato dall'art. 268 com. 4 lett. a) C.C.I.I. all'art. 545 c.p.c., che disciplina i crediti impignorabili nell'espropriazione presso terzi, non può che significare che così come l'impignorabilità è relativa, perché la quota di un quinto è aggredibile ad opera dei creditori, così anche l'esclusione del credito da TFR dalla liquidazione dev'essere relativa, e quindi tale credito possa acquisirsi alla procedura nella misura di un quinto. Come si è evidenziato, nella lettera b) del comma 4 dell'art. 268 C.C.I.I. si menzionano stipendi e salari, ma non le altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro, in cui rientrerebbe il TFR.

Del resto si ritiene che non vi sia alcuna ragione giuridica per ritenere che la sorte del TFR nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento non segua i limiti previsti ai fini della sua impignorabilità nelle espropriazioni presso terzi;

diversamente, sarebbe difficile non rinvenire un'ingiustificata violazione del principio costituzionale d'uguaglianza di cui all'art. 3, che comporterebbe un ingiustificato vantaggio per il debitore nella veste di espropriato rispetto al debitore nella veste di sovraindebitato.

§. Eventuali atti di amministrazione straordinaria compiuti negli ultimi 5 anni

Risultano i seguenti atti di amministrazione straordinaria compiuti negli ultimi 5 anni.

In data 28.06.2021 la ricorrente cedeva al sig. [REDACTED] proprietà dell'immobile sito in [REDACTED] in comproprietà tra il defunto e la moglie, al prezzo di € 40.000,00 con rogito Notaio Campolattaro del 20/6/20021 (doc. 15).

L'intero prezzo ricavato, quindi eccedente la quota di 4/6 spettante alla ricorrente, al netto delle spese per la mediazione in favore dell'agenzia e pari ad € 3.000,00 (doc. 16) veniva lasciato a disposizione in assegno circolare di € 37.000,00 intestato a [REDACTED] ed è stato destinato in data 09.04.2025 per l'estinzione della posizione debitoria con la stessa MEDIOLANUM prestito rateale n. 44936 corrispondendo l'intero capitale residuo pari a € 36.324,15 (doc. 12-13).

Dal momento che si era presentata un'occasione di vendere la proprietà dell'immobile al giusto prezzo, trattandosi l'immobile di un appartamento in una zona del Centro di San Remo non particolarmente appetibile, la sig.ra [REDACTED] dava corso all'atto dispositivo, anche al fine di evitare che maturassero ulteriori spese ordinarie e straordinarie e imposte che avrebbero aggravato ed aumentato ulteriormente la situazione debitoria.

Tale atto dispositivo ha rappresentato un beneficio per il creditore Banca Mediolanum S.p.a., dal momento che ha consentito l'estinzione di una differente

posizione debitoria, utilizzando l'intero prezzo della vendita, laddove la quota della sig.ra [REDACTED] sarebbe stata solo 4/6.

5.Elenco spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice

Il nucleo familiare della signora [REDACTED] è unipersonale, anche la figlia [REDACTED] risulta ancora nel certificato contestuale di residenza e stato di famiglia allegato (doc. 14).

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a circa € 1.900, come risultante dalla tabella che segue:

Spese medie correnti necessarie per il sostentamento delle debitrici		
	annuali	mensili
Canone di locazione	3.240	270
Prodotti alimentari	6.000	500
Abbigliamento e calzature e varie	1800	150
Mezzi di locomozione (carburante, RC, ecc..)	3600	300
Comunicazioni (telefonia, internet)	360	30
Riscaldamento, utenze, TARI	4800	400
Servizi sanitari e spese per la salute	600	50
Oneri condominiali	2400	200
Totali	€ 22.800	€ 1.900

Si segnala che le spese necessarie al sostentamento a familiare sono perfettamente in linea rispetto a quelli resi disponibili dall'ISTAT per l'anno 2024:

PROSPETTO 5. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE. Anno 2024, valori stimati in euro											
DIVISIONE DI SPESA	TIPOLOGIA FAMILIARE										Totale
	Persona sola 18-34 anni	Persona sola 35-64 anni	Persona sola 65 anni e più	Coppia senza figli con p.r. 18- 34 anni	Coppia senza figli con p.r. 35-64 anni	Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più	Coppia con 1 figlio	Coppia con 2 figli	Coppia con 3 e più figli	Mono- genitore	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.682,56	1.781,36	1.472,68	2.815,68	2.668,00	2.315,47	2.958,09	3.235,38	3.032,86	2.224,64	2.239,62
SPESA MEDIA MENSILE	1.892,88	2.096,96	1.794,07	3.249,79	3.139,15	2.822,30	3.446,13	3.805,38	3.663,93	2.623,60	2.755,09

- spesa media mensile per un nucleo familiare composto da una persona sola di età compresa tra i 35 e 64 anni pari ad € 2.096,96;
- spesa mediana per un nucleo familiare composto da una persona sola di età compresa tra i 35 e 64 anni pari ad € 1.781,36.

5. Proposta di acquisto dell'immobile e autorizzazione al compimento dell'atto

In data 20.3.2025 la sig.ra [REDACTED] affidava un incarico annuale all'agenzia Canavese Case S.n.c. per vendere l'immobile adibito a propria abitazione principale di [REDACTED] con la volontà di estinguere la posizione debitoria residua con Banca Mediolanum S.p.a. (doc.15).

Dal mese di ottobre 2025, la sig.ra [REDACTED] si è trasferita a vivere in un'abitazione in locazione in [REDACTED], con un canone mensile di euro 270,00 (doc. 26) oltre oneri accessori (doc.27) per rendere l'immobile di [REDACTED] maggiormente appetibile per la vendita.

In data 19.01.2026 perveniva una proposta di acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale della sig.ra [REDACTED], sita in [REDACTED] al prezzo di € 80.000,00 con rogito entro il 30.04.2026 (doc. 28).

Si chiede pertanto che tale atto di straordinaria amministrazione sia autorizzato preventivamente dal Tribunale, al fine di incassare il prezzo per intero e versarlo sul conto corrente intestato alla procedura.

§. Proposta di piano di ristrutturazione del consumatore

Tutto ciò premesso, la ricorrente rappresenta proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- versamento in sede di atto notarile di cessione dell'immobile di [REDACTED] via [REDACTED] della somma pari ad € 80.000,00 con autorizzazione al compimento dell'atto da parte del Giudice e versamento del saldo prezzo sul conto della procedura con contestuale rinuncia da parte di Medolanu S.p.a.a all'ipoteca;
- conferimento di 1/5 del TFR che verrà a maturare entro i 4 anni dall'apertura della procedura.

La proposta formulata prevede il pagamento, seppur parziale nella percentuale del 62,40% dell'unico creditore ipotecario oltre alle spese di procedura.

Verranno soddisfatti per primi i crediti prededucibili integralmente per le spese di procedura per un importo pari a Euro 8.378,96 quale compenso spettante all'O.C.C. (doc. 32) ed Euro 1560,00 per il compenso dell'Advisor legale (doc. 30) determinato secondo i Parametri Forensi D.M. 55/2024 e riconosciuto nella percentuale del 62,40%.

La seguente tabella schematicamente riassume quanto descritto precedentemente:

nominativo	importo	classe
OCC	€ 8.378,96	prededuazione
Avv. Milano Emanuela	€ 1.560,00	Privilegio
Banca Mediolanum	€ 86.329,91	Privilegio

I ricorrenti propongono il pagamento secondo un piano di rateizzo che prevede il conferimento dell'intero prezzo di vendita dell'immobile all'atto notarile entro si spera il mese di maggio 2026, una volta autorizzato l'atto, ed entro l'anno 2030 € 7.093,00 con il conferimento del quinto del T.F.R.

I pagamenti verranno eseguiti dal conto intestato alla procedura, ove la debitrice provvederà ad accreditare le somme necessarie, e che successivamente il professionista provvederà a bonificare ai singoli creditori, secondo le tempistiche indicate nel piano e con decorrenza stabilita entro il termine indicato dal Giudice Ill.mo.

Il prospettato piano presenta una serie di vantaggi, che lo rendono la migliore alternativa che permetta di tutelare l'unico creditore al fine di soddisfarlo nella misura maggiore possibile e presenta le caratteristiche di equilibrio tra le esigenze del debitore (esdebitazione) e quelle del creditore (realizzo del credito), tenuto conto delle entrate complessive familiari, delle economie di spesa e della tempistica proposta.

Il valore del bene offerto in vendita è di € 85.000 da valutazione di Canavese Case (doc. 18) e la proposta formulata prevede un corrispettivo di acquisto di € 80.000, superiore a quella che sarebbe l'offerta minima rispetto alla base d'asta del primo esperimento di vendita in procedura competitiva che sarebbe pari ad € 76.500. tenuto conto dell'abbattimento del 10%.

Il prezzo sarebbe solo per 4/6 di pertinenza della sig.ra [REDACTED] ma le altre comproprietarie hanno dato disponibilità a lasciare l'intera provvista alla ricorrente (doc. 29), evitando in tal modo una divisione endoprocedimentale.

E' vero che la sig.ra [REDACTED] è titolare di altri beni immobili (uno in [REDACTED] [REDACTED] utilizzato dalla figlia [REDACTED] per l'attività di bar-caffetteria e altri di scarsa appetibilità) per i quali dovrebbe però essere esperita una divisione endoprocedimentale nell'ambito della quale le due comproprietarie [REDACTED] ed [REDACTED] farebbero valere il diritto al conguaglio, avendo di fatto già destinato alla sig.ra [REDACTED] la quota di prezzo loro spettante sull'immobile di [REDACTED] e ora sull'immobile di [REDACTED]

Considerate le dinamiche delle aste immobiliari, ove è inusuale la vendita del bene al primo tentativo, la proposta appare vantaggiosa in quanto consentirebbe ai creditori di ricavare una somma verosimilmente superiore a quella ricavabile

nell'esecuzione individuale e/o nella liquidazione del patrimonio e, al tempo stesso, garantirebbe una rilevante riduzione dei tempi di vendita e di realizzo e non graverebbe i creditori delle maggiori spese connesse all'esecuzione forzata ad, le spese di pubblicità.

Nell'ottica di avanzare una proposta che sia migliorativa dell'alternativa liquidatoria, la ricorrente può destinare alla massa creditoria un quinto del TFR che verrà a maturare nell'ambito della procedura nell'anno 2030 pari a circa € 7.000 circa.

Si evidenzia che tale importo rappresenta il massimo sforzo finanziario sostenibile, anche perché la sig.ra [REDACTED] ha rinunciato alla propria abitazione per offrire il bene alla procedura e deve corrispondere mensilmente un canone di locazione, e che tale disponibilità viene effettuata allo scopo di apportare la maggior utilità possibile al soddisfacimento dei creditori, che in tal modo non solo eviterebbero le spese di una procedura, ma addirittura incasserebbero pressoché l'equivalente sotto forma di ulteriore liquidità.

In particolare, dal punto di vista del debitore, la suddetta procedura, in caso di omologa e di successiva puntuale esecuzione dell'accordo, gli consentirà di beneficiare degli effetti esdebitatori.

Dal punto di vista dell'unico creditore, la suddetta procedura eviterà l'avvio di procedure esecutive individuali, con il rischio di non ricavare apprezzabile soddisfazione economica, soprattutto con una consistente somma subito.

L'apertura della procedura consentirà di ricavare un attivo in misura non inferiore a quanto avverrebbe con l'apertura della liquidazione del patrimonio o all'esito di procedure esecutive individuali, assicurando al contempo un contenimento delle spese della procedura al netto delle quali sarà maggior l'importo destinato ai creditori concorsuali (si stima che le spese medie per

l'esecuzione immobiliare comprensiva di tutti gli esperimenti di vendita siano circa di € 12.000,00 somma al di sotto della quale il procedimento di esecuzione si estingue per infruttuosità ex art. 164 bis c.p.c.).

Il piano si evolve per una durata futura di 4 anni, che è in linea con le decisioni dei principali Tribunali non pare manifestamente eccessiva, tenuto conto della età della debitrice.

** ** *

Tutto ciò premesso, la sig.ra [REDACTED] *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Ivrea affinché, ai sensi dell'art. 67 CCII valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia

- ammettere la ricorrente alla procedura di composizione della crisi di cui all'art. 67 CCII sulla base del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulato nel presente atto, con ogni altro provvedimento l'Ill.mo Tribunale ritenga opportuno adottare;

- autorizzare la sig.ra [REDACTED] a procedere con la cessione dell'immobile oggetto della proposta di acquisto del 19.01.2026 alla sig.ra [REDACTED] subordinatamente all'incasso dell'intero prezzo che dovrà essere immediatamente versato sul conto corrente intestato alla procedura;

Si producono:

01) ricorso del creditore per la liquidazione controllata del sovraindebitato; 02) memoria costitutiva debitrice; 03) verbale udienza procedimento Tribunale di Ivrea R.G. D.F.N. R.G. 127/2025; 04) provvedimento di nomina OCC; 05) certificato di decesso signor [REDACTED] 06) estratto cartella clinica e scheda ISTAT; 07) comunicazione proposta mutuo 21.06.2016; 08) atto notarile mutuo Rogito Notaio Forni; 09) piano di ammortamento Mutuo Mediolanum S.p.a. 2021; 10) proposta di concessione prestito rateale 07.03.2017; 11) prestito rateale [REDACTED] 20.07.2020; 12) conteggio estinzione prestito; 13) liberatoria estinzione prestito; 14) certificato

residenza e stato di famiglia;15) Rogito Notaio Campolattaro 28.06.2021;16) fattura provvigione agenzia; 17) visure ipocatastali e catastali; 18) valutazione immobiliare; 19) Incarico di mediazione Canavese Case; 20) certificato PRA; 21) estratto conto corrente Banca di Alba; 22) buste paga anno 2025; 23) Modello Unico 2023; 24) Modello Unico 2024; 25) Modello Unico 2025; 26) Contratto di locazione; 27) Prospetto oneri condominio; 28) Proposta di acquisto; 29) Disponibilità scritta delle comproprietarie; 30) contratto scritto con legale; 31) Relazione dott.ssa MORANDO; 32) preventivo OCC.

Con osservanza.

Forno Canavese, lì 16 febbraio 2026

Avv. Emanuela MILANO